

**A.M.P.I**

"ASSOCIAZIONE MERCURIO PODOLOGI INTERNAZIONALE"

" ASSOCIATION MERCURIUS PODOLOGISTS INTERNATIONAL"



**Votato dall'assemblea nazionale del 30 maggio 2008**

## **Codice Deontologico ed Etico della professione Sanitaria di Podologo**

### **Campo di applicazione**

#### ART 1

Il Codice Deontologico della professione sanitaria di podologo contiene delle regole che i podologi iscritti all'AMPI, devono osservare nell'esercizio della loro professione. Il podologo deve conoscerne le norme descritte nel presente codice.

#### ART 2

La non osservanza degli obblighi e dei divieti del presente Codice Deontologico sono punibili dagli Organi associativi secondo quanto previsto dallo Statuto

### **Doveri ed obblighi del podologo**

#### ART. 3

Il podologo ha il dovere della tutela della salute podologica del paziente, nel rispetto della dignità e della libertà della persona, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità.

#### ART. 4

Il podologo deve attenersi alle conoscenze scientifiche che come principio ha il rispetto della salute del cittadino.

Il podologo deve comunicare all'associazione ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti che vanno contro la propria professionalità.

#### ART.5

Il podologo è tenuto al segreto professionale, al riservo sulle prestazioni effettuate al paziente.

#### ART 6

Il podologo è tenuto alla tutela dei dati personali del paziente agli adempimenti della normativa vigente in tema di Privacy.

#### ART 7

Il podologo ha l'obbligo dell'aggiornamento professionale e della formazione continua in medicina (ECM), per il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze nel campo della sua professione.

#### ART.8

Il podologo qualora sia fabbricante e prescrittore di dispositivi medici su misura, deve rispettare gli adempimenti della normativa vigente.

#### ART 9

Il podologo titolare di struttura, deve assicurarsi che i locali siano in regola con tutti gli adempimenti in materia di: autorizzazione igienico-sanitaria, rifiuti speciali, sistemi per la sicurezza degli apparecchi elettrici, norme sulla sterilizzazione e disinfezione dei materiali e dispositivi e tutto ciò che le normative prevedono.

### **Regole generali di comportamento**

#### ART10

Il podologo deve fornire al paziente in maniera comprensibile, tutte le informazioni necessarie e indicare al paziente le specifiche competenze del caso non sia lui in grado di provvedere per limiti di prestazione professionale.

#### ART11

Il podologo deve garantire la continuità delle cure già iniziate e assicurarsi l'eventuale sostituzione, informando il paziente.

#### ART12

La cartella podologica deve essere redatta accuratamente nel rispetto di tutte le norme vigenti.

#### ART13

L'onorario deve rispettare il minimo professionale consigliato dall'AMPI.

#### ART 14

Il podologo può prestare, nei limiti delle sue possibilità e conoscenze, la collaborazione, la disponibilità nei rapporti con la propria Associazione.

#### ART15

Il podologo che cambia residenza, o luogo di svolgimento della propria attività o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Associazione.

## **Regole di comportamento dell'attività professionale**

### **ART 16**

E' auspicabile informare l'associazione su gli accordi, contratti e convenzioni diretti allo svolgimento della propria attività professionali, soprattutto per ciò che riguarda la conformità e le regole deontologiche professionali del rispetto della professione e del paziente.

### **ART 17**

Il podologo nell'interesse del paziente, instanurea qualora sia necessario dei rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone le competenze professionali.

## **ALLEGATO1**

### **ART 1**

I podologi colpevoli di abusi o mancanze o di fatti negativi inerenti il profilo professionale e il presente codice, sono richiamati dall'Associazione.

Quando risultano fatti che possono costituire oggetto di abusi o mancanze, il Presidente dell'Associazione provvede ad informare i Proviviri che verificate le circostanze e la sussistenza dei fatti, agiscono secondo quanto previsto dallo Statuto

.

## **REGOLAMENTO INTERNO TRA GLI ASSOCIATI**

### **Responsabile Regionale**

#### **ART 1**

L'Associazione verte per le principali mansioni con i rappresentanti regionali, i quali si impegnano a rispettare e far rispettare le regole interne agli iscritti delle medesime regioni. Il responsabile regionale ha il compito di riferire al Presidente le mancanze o la non osservanza alle regole associative da parte dei soci della propria regione. Il Presidente nel momento in cui dà un incarico al Responsabile Regionale, per un determinato progetto, lo stesso dovrà tenere sempre i contatti con il Presidente.

#### **ART 2**

I soci che hanno verificato un comportamento che va oltre le regole dell'associazione da parte del responsabile regionale, devono darne tempestiva comunicazione scritta al Presidente il quale, prenderà le proprie decisioni in merito.

#### **ART 3**

Il Responsabile regionale resta in carica per 4 anni, è rieletto dai soci della stessa regione. La carica cade per la non osservanza alle regole associative o per l'impossibilità anche personale a non poter portare avanti il proprio mandato.

## ART 4

### **Il responsabile regionale è tenuto a rispettare e far rispettare gli obiettivi dall'associazione, oltre che controllare l'applicazione degli stessi sul territorio regionale**

- Può promuovere attività di qualsiasi tipo a livello regionale, purché siano state approvate dal Presidente
- Può tenere i rapporti con le Istituzioni regionali riferendo a Presidente
- Il responsabile regionale può decidere di promuovere un'attività formativa all'interno della regione stessa, ed avere il patrocinio dell'associazione solo dopo che il Presidente abbia visionato il programma, la validità dell'evento e l'attinenza per la professione, la fattibilità a livello economico, con un preavviso al Presidente di almeno 3 mesi .
- Le eventuali attività regionali di qualsiasi tipo che portano un introito economico, una volta assolte le spese di gestione ed i costi per l'organizzazione, la rimanenza può essere gestita a livello regionale, dietro presentazione di progetti di interesse podologico che possono portare vantaggio agli associati della regione stessa. Tali progetti devono essere approvati in ambito di riunione regionale, ed avallati dal Presidente.
- Il responsabile regionale è tenuto a fare almeno 1 riunione l'anno con i rispettivi associati, inviando almeno 30 giorni prima la data, il luogo, l'ora di svolgimento nonché l'ordine del giorno all'Associazione il quale darà l'approvazione e provvederà, tramite posta ordinaria o e-mail, ad avvisare tutti gli associati della regione stessa. Il rapporto della riunione deve pervenire entro 10 giorni all'AMPI.
- Le esigenze emerse dalla riunione saranno valutate dall'associazione

## ART 5

Il responsabile regionale non deve:

- essere iscritto ad altra associazione della medesima categoria,
- comunicare ad associati di altre associazioni, le decisioni i progetti o quant'altro riguardi l'associazione di cui lui è responsabile regionale
- non può prendere decisioni senza aver sentito prima il Presidente
- non può svolgere attività di nessun genere che può minare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'associazione. Ogni mancanza sarà sottoposta all'attenzione del Presidente e dei Proviviri.

## ART 6

### **Il coordinatore dei responsabili Regionali:**

- mantiene i rapporti con il Presidente e i vari responsabili
- viene eletto dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dura in carica 3 anni,
- invia le comunicazioni urgenti via e-mail dell'associazione ai Responsabili Regionali
- controlla il comportamento degli stessi e avvisa il Presidente qualora, il responsabile di una regione non abbia ottemperato alle regole associative
- deve insieme al Presidente, convocare tutti i responsabili regionali, almeno una riunione l'anno per valutare l'operato degli stessi
- Può coordinare insieme al Presidente le attività ideate dall'associazione
- Può aiutare il Presidente nei rapporti e nelle pubbliche relazioni con le istituzioni mirati a migliorare l'immagine dell'AMPI e della podologia

## ART 7

### **Comitato per l'abusivismo dell'AMPI**

Il Comitato è composta da 4 soci regolarmente iscritti all'associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo e nel loro interno nominano il responsabile che ha il compito di:

- convocare le riunioni del comitato
- inviare tutte le comunicazioni al Presidente
- vigila sull'abusivismo
- riceve da parte degli associati le comunicazioni inerenti fatti di abusivismo comunicandole all'associazione

## ART 8

### **Comitato AMPI sul Piede a Rischio**

#### **OBIETTIVI**

- Promuovere in ogni Regione il progetto di cura e prevenzione del Piede a rischio già attuato dalla Regione Marche (DRG 338 del 27/03/2006), ne divulga sia l'iter procedurale con cui la citata Regione è giunta a tale iniziativa con i relativi risultati sulla riduzione delle amputazioni a seguito dell'intervento del podologo, strutturato in convenzione all'interno del SSN
- Elaborare i dati concernenti la Regione Marche riguardo ai risultati del progetto, sia localmente che in tutto il territorio regionale, con riferimento all'intervento del podologo e sull'incidenza della riduzione delle amputazioni. Tali risultati hanno come obiettivo il migliorare qualitativamente il progetto regionale già in atto e come dimostrazione alle altre regioni che vorranno intraprendere tale iniziativa, con un riscontro sulla riduzione dei costi riferiti alla complicità del piede a rischio.
- Collaborare con le Società Scientifiche del settore medico, per elevare le conoscenze dei professionisti podologi e per lavorare insieme nei punti indicati nel presente documento. Presentare richiesta di riconoscimento alle Istituzioni Pubbliche quali Ministero della Salute.

## ART 9

Il comitato è composta da 5 membri compreso il Presidente che coordina e presiede l'attività del comitato stesso. Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo.

**Doveri del Comitato:** ogni singola persona non può decidere arbitrariamente senza aver sentito ed aver ottenuto il consenso da parte degli elementi del comitato. Il comitato ha il dovere di informare il Presidente su ogni decisione, iniziativa o quant'altro le compete.

**Il comitato è aperto ad altri podologi che intendono farne parte, presentando la relativa domanda al Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante di tutti gli altri componenti del comitato stesso.** L'adesione non comporta nessun onere, basta essere in regola con la quota associativa dell'AMPI

## ART 11

I podologi sono tenuti a partecipare agli incontri del comitato o delegare in caso d'impossibilità un collega presente all'interno del comitato stesso, i componenti del comitato non possono essere associati ad altra associazione della medesima categoria. Le decisioni e i progetti del Comitato devono essere segreti, se i componenti o il Presidente stesso viene a conoscenza che uno degli appartenenti comunica ad altre associazioni della medesima categoria i fatti, gli avvenimenti, i progetti e le decisioni sarà immediatamente espulso dal comitato senza revoca di riammissione.

## ART 12

### **Comitato per la valutazione di qualità:**

- Il comitato per la valutazione della qualità è composto di 3 componenti, nominati dal Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che si rende necessario.